COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1038

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1038

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345);

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898);

PAG.

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) 1038

PRESIDENTE 1038, 1039, 1042, 1044, 1045, 1050, 1051, 1053

ALBONI 1044, 1049, 1051

BARBERI, *Relatore* 1039, 1040, 1045, 1050, 1051, 1052

BARTOLE 1048

BUFFONE 1044, 1053

DELFINO 1040, 1044, 1050, 1052

LATTANZIO . . 1039, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . 1044, 1046, 1047, 1052

MONASTERIO 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1051

SCARPA 1039, 1040, 1045, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052

USVARDI 1051

La seduta comincia alle 17,35.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattaneo Petrini Giannina, D'Antonio, Galluzzi Vittorio, Spinelli, Urso.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Delfino sostituisce il deputato Cucco Alfredo.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152); Dosi: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640); Bontade Margherita: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345); De Maria ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484); Delfino ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883); Messinetti ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898); Storti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925); Bozzi ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087); De Maria: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa del deputato Bontade Margherita: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152); del deputato Dosi: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640); del deputato Bontade Margherita: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345); dei deputati De Maria, De Pascalis, Bartole e Lattanzio: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484); dei deputati Delfino, Cucco, Servello, Calabrò, Grilli Antonio, De Marzio, Caradonna, Cruciani, Gonelli Giuseppe, Giugni Lattari Jole e Santagati: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883); dei deputati Messinetti, Monasterio, Scarpa, Tognoni, Alboni, Balconi Marcella, Biagini, Di Mauro Ado Guido, Fanales, Giorgi, Pasqualicchio, Sacchi, Zanti Tondi Carmen e Tagliaferri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1965, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898); dei deputati Storti, Scalia, Colleoni, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Colasanto e Colombo Vittorino: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925); dei deputati Bozzi, Ferioli, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli e Trombetta: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087); del deputato De Maria: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

Come i colleghi ricordano, queste proposte di legge riguardano tutte la riforma della legislazione concernente le farmacie.

Il comitato ristretto per tale scopo nominato ha redatto un testo, che ha conglobato quello del Governo riguardante le farmacie rurali.

Questa Commissione ha proceduto allo esame ed all'approvazione, in sede legislativa, dei primi ventidue articoli di questo testo, ad eccezione dell'articolo 13, che riguarda un argomento particolare, e cioè la trasferibilità dell'esercizio farmaceutico. Su tale articolo il comitato ristretto non ha raggiunto un accordo. È invece ormai caduta la riserva che la V Commissione bilancio aveva formulato per l'articolo 5, riguardante la necessaria copertura.

Oggi procederemo quindi all'esame dello articolo 13 e degli articoli dal 23 al 30.

Ricordo che, poiché il testo del disegno di legge approvato dal Senato, riguardante le farmacie rurali, è stato conglobato nel testo redatto dal comitato ristretto, una eventuale approvazione di questo porterebbe all'assorbimento del disegno di legge governativo. Qualora il testo del comitato ristretto non venisse invece approvato, dovremmo procedere al riesame di quel disegno di legge, per evitare che il previsto stanziamento di 1 miliare 670 milioni non possa essere utilizzato.

MONASTERIO. Signor Presidente, vorrei chiedere una precisazione, a proposito di questa sua ultima affermazione. La questione è stata oggetto di ampia discussione...

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, lo argomento da lei indicato non può essere oggetto di discussione in questo momento. Ella, infatti, ricorderà che vi è un articolo del regolamento che preclude la discussione di un disegno di legge sulla stessa materia quanto sia cominciata la discussione e l'approvazione di altri articoli di analoghi progetti di legge vertnti sullo stesso argomento. Ci troviamo oggi di fronte esattamente ad una ipotesi di questo genere.

Do adesso la parola al relatore, onorevole Barberi.

BARBERI, *Relatore*. Il Presidente ha ricordato dopo il lungo tempo intercorso dalla precedente riunione in cui ci siamo occupati di questo argomento – che la Commissione aveva esaminato ed approvato i primi dodici articoli del progetto di legge. Successivamente erano poi stati esaminati ed approvati gli articoli dal 14 al 22.

Notevoli dissensi si erano invece manifestati a proposito dell'articolo 13, il cui testo era stato formulato nei seguenti termini dal comitato ristretto:

ART. 13.

« È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del primo comma del successivo articolo 20 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche la azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza ».

Su questo articolo sono stati presentati successivamente degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non è certamente un mistero che su questo articolo vi sono state molte discussioni e poiché almeno una certa parte della Commissione ha raggiunto un accordo su un determinato testo, desidererei che il Relatore desse lettura dei due commi aggiuntivi.

LATTANZIO. Se i colleghi sono d'accordo, signor Presidente, io pregherei l'onorevole Relatore di illustrarci non soltanto l'articolo 13 ma anche gli articoli ad esso connessi, in maniera che si possa avere un'idea, il più possibile chiara, su questa materia.

MONASTERIO. Sono d'accordo con la proposta fatta dal collega Lattanzio.

BARBERI, *Relatore*. Il primo emendamento aggiuntivo è il seguente: « Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quinto comma ».

Il secondo comma aggiuntivo alla fine dell'articolo dice: « Nel caso della morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'Albo professionale che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto a continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore ».

SCARPA. Vorrei sapere se è intervenuto un accordo tra i gruppi di maggioranza; perché qui è rappresentata una sola parte; vorremmo sentire anche l'altra.

BARBERI, *Relatore*. Connesso con l'articolo 13 vi è l'articolo 24, il cui testo è noto a tutti i Commissari.

Evidentemente l'articolo 24 contiene elementi di dissonanza con le norme transitorie, ma in parte rappresenta un'alternativa all'articolo 13.

All'articolo 10 vi è un riferimento all'articolo 24. Quindi se, come è stato proposto, l'articolo 24 dovrà essere rivisto e coordinato con l'articolo 13, il riferimento al terzo comma potrebbe anche risultare pleonastico. Naturalmente, in caso di approvazione del terzo comma diventa superfluo, perché in fondo non fa che ripetere la prima parte del comma terzo. Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 10 non sono stati approvati dalla Commissione. È stato detto che su questi commi saremmo tornati quando si deciderà sulla trasferibilità.

Bisogna dire che da parte delle organizzazioni è stata svolta un'azione massiccia, ed è stato detto che noi ci siamo preoccupati, con l'articolo 13, di garantire la parte patrimoniale delle farmacie ammettendo la trasferibilità, senza tener conto della circostanza più frequente: che un farmacista si disfa della farmacia che possiede in un piccolo comune nel momento in cui le mutate esigenze familiari lo costringono a trasferirsi in un comune più grande o in una grande città. Sempre da parte delle organizzazioni è stato notato che non sarebbe giusto e logico indurre la maggioranza di questi farmacisti ad abbandonare l'attività farmaceutica con grave danno per la loro situazione familiare, senza dare cioè ad essi la possibilità di esercitare alle stesse condizioni in un centro più importante.

Anche per quanto riguarda l'ultimo comma è sorta una analoga preoccupazione: non è nostra intenzione creare il diritto di successione per le farmacie, però bisogna anche tener conto delle situazioni drammatiche che si verificano in alcune famiglie quando, ancora in giovane età, muore il capo famiglia, titolare della farmacia. In questo caso, sempre nell'intento di garantire la parte patrimoniale della farmacia, noi diamo agli eredi la possibilità di trasferire la farmacia stessa. In In conclusione, come l'articolo 13 prevede il trasferimento tra gli aventi diritto, noi facciamo in modo che la farmacia possa essere trasferita anche per la morte prematura del titolare.

SCARPA. La morte è sempre prematura.

BARBERI, *Relatore*. Io posso anche sottoscrivere la convinzione dell'onorevole Scarpa, e limitarmi a dire: « In caso di morte del titolare ».

Come ho già detto, i commi del comitato ristretto che non sono stati inseriti nell'articolo 10 sono tre.

MONASTERIO. Non mi sembra che questo sia esatto.

BARBERI, *Relatore*. È esatto invece, basta controllare il ciclostilato che è in segreteria. I tre commi cui mi riferisco, siccome hanno stretta attinenza con il problema della trasferibilità, sono stati accantonati in attesa di essere esaminati in sede di discussione di quel problema.

E poiché affermo che questi tre commi non sono stati approvati, sarà la Commissione che dovrà decidere se approvarli o meno.

L'articolo 10 infatti contemplava tre commi che attenevano al problema della trasferibilità, per cui essi furono accantonati.

Ritengo pertanto che la Commissione debba incentrare l'attenzione sul testo dell'articolo 13, così come formulato dal Comitato ristretto, integrato con gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul testo dell'articolo 13 del Comitato ristretto, con l'aggiunta di due commi presentati dal relatore.

DELFINO. Vorrei ricordare come in sede di Comitato ristretto si raggiunse un certo accordo sul tema della trasferibilità.

Circa l'emendamento proposto dal relatore che consente al farmacista che ha venduto la farmacia di acquistarne un'altra entro un anno, devo dire che esso può sembrare una ulteriore concessione rispetto al testo dell'aritcolo 13 del Comitato ristretto, ma in realtà l'emendamento dell'onorevole Barberi è restrittivo rispetto al testo originario, particolarmente nei confronti del quinto comma, dove si vuol stabilire che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. Evidentemente risulta chiaro che ora si limita la possibilità per il farmacista di partecipare ad un concorso per farsi assegnare un'altra farmacia.

Inoltre questo comma aggiuntivo restringe il secondo comma del testo del Comitato ristretto, il quale precisa che il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Cioè tutti i farmacisti che abbiano conseguito la titolarità o risultino idonei possono comprare la farmacia. Mentre con l'emendamento sottoposto al nostro esame si restringe la

possibilità per chi ha ceduto la propria farmacia di acquistarne un'altra entro un anno.

Desiderò inoltre ricordare che nella precedente legislatura il testo formulato dal Comitato ristretto così si esprimeva: « Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacie rurali », ma nel momento in cui un farmacista vende la farmacia, ne ha perduto la titolarità, per cui si ravvisò l'opportunità di modificare il testo.

Si sono in seguito allargate le possibilità anche per coloro che avendo dato l'esame erano risultati idonei.

Sono comunque favorevole all'approvazione in tegrale dell'articolo 13 formulato dal Comitato ristretto. Ho qualche perplessità in merito agli emendamenti proposti dal relatore, in quanto ritengo che essi restringano la portata del testo originario.

Desidero anche aggiungere che si può anche respingere per principio il concetto della trasferibilità, ma ciò non implica necessariamente il rigetto dell'articolo 13, che prevede la trasferibilità in forma esclusiva. Si può infatti anche ammettere che vi siano dei motivi di necessità, motivi di famiglia, di salute che giustificano il fatto che un farmacista desidera cambiare luogo di residenza. Se così infatti non fosse si realizzerebbe una vera e propria schiavitù dei farmacisti. Se inoltre si volesse escludere la possibilità di trasferire la farmacia a chi intende impiantarne un'altra, in realtà la trasferibilità verrebbe limitata ai soli casi in cui una persona desidera sbarazzarsi della propria farmacia, il che favorirebbe la speculazione e la possibilità di facili occasioni per quelle catene dirette da industriali farmaceutici che tendono ad appropriarsi degli esercizi di vendita dei medicinali.

Se quindi si accetta il principio della trasferibilità, lo si faccia per favorire i farmacisti, ma se si impedisce a questi di comperare un'altra farmacia il giorno in cui si decideranno a vendere lo faranno per speculazione o per finire nelle mani dei produttori di farmaceutici. In questo senso sono favorevole all'articolo 13 e ritengo l'emendamento pre sentato restrittivo rispetto al testo originario: comunque li accetto entrambi, per il desiderio di fare una legge che sia la migliore pissibile.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, ho il buon gusto di non pronunciarmi, visto che sono proprietario di una farmacia ed ho un figlio di 4 anni ed un altro di 20 giorni: è quindi del tutto naturale ed umano che io veda con piacere la possibilità che la mia farmacia passi a loro ma ho, come ho già detto, il buon gusto di non parlare a favore di questo emendamento che investe miei interessi parsonali.

MONASTERIO. Ritengo che l'emendamento oggi presentato piuttosto frettolosamente (visto che tutti gli altri erano stati presentati in modo da dare alla Commissione il tempo di meditarli) rappresenti il degno coronamento dell'elaborazione quasi quinquennale di questa legge e l'altrettanto degna conclusione che maggioranze ibride e di volta in volta diverse hanno saputo trovare ai problemi del servizio farmaceutico.

Giunti a questo punto, ed entrando nel vivo di una questione che può senz'altro considerarsi di fondo, sentiamo il dovere di richiamare sommariamente le questioni che abbiamo nel tempo dibattutto e le conclusioni cui è oggi giunta la nostra Commissione. Dobbiamo nello stesso tempo mettere il rilievo come la nostra disponibilità per far giungere in porto questa legge sia stata ripetutamente dimostrata dalla comprensione che forse troppo spesso abbiamo avuto nei confronti delle posizioni assunte dalla maggioranza.

Vogliamo ricordare a tutti i colleghi anche quanto è accaduto circa il problema del *quorum*. Nella nostra proposta avevamo stabilito una densità di una farmacia ogni 3.500 abitanti, nel caso di farmacie non rurali; il Comitato ristretto elevò questa cifra a 5.000 abitanti, nei casi di centri con un massimo di 15 mila abitanti, ed infine oggi ci siamo trovati di fronte ad un emendamento del Governo con cui si vuol stabilire un *quorum* di una farmacia per ogni 5.000 abitanti per tutti i centri con popolazione inferiore alle 20 mila unità. Noi non abbiamo insistito nelle nostre posizioni ed abbiamo votato in favore di questo emendamento del Governo, ma esso, per l'instaurarsi di una maggioranza anomala, che non è certo quella consacrata dalle attuali alleanze di centro-sinistra (essendo formata da deputati della democrazia cristiana e dell'estrema destra) è stato respinto.

Passiamo ora al problema delle piante organiche. Noi avevamo sottolineato l'importanza del fatto che questa legge prescindesse dalla determinazione delle piante organiche dei singoli comuni, lasciando a questi piena autonomia decisionale nel settore. Per queste ragioni noi avevamo proposto che i consigli comunali non dovessero limitarsi ad esprimere un parere non vincolante, ma che potessero adottare una delibera con cui fossero fissate le piante organiche del loro territorio,

salvo, naturalmente, il decreto di ratifica del medico provinciale. Anche questa impostazione però è stata respinta da una maggioranza piuttosto ibrida.

Circa il problema del conferimento delle sedi farmaceutiche non sono sorti, in realtà, problemi di rilievo, ma vorrei anche a questo proposito fare due brevi considerazioni. Innanzi tutto va rilevato che tra le aggiunte fatte in Commissione sono stati previsti, tra coloro che possono concorrre all'assegnazione di farmacie, anche i direttori di farmacie cooperative, con l'assurda intenzione di fare in modo che le cooperative possano in talmodo ottenere la gestione di altre farmacie.

Ho parlato di assurda intenzione perché se si fossero fatte le cose con meno fretta ci si sarebbe facilmente resi conto del fatto che i direttori delle farmacie cooperative parteciperanno ai concorsi a titolo personale e quindi non si realizzerà certo l'obbiettivo sperato, ma si limita invece la partecipazione ai concorsi dei farmacisti alle cooperative, in quanto con la norma attuale non possono partecipare, ad esempio, i collaboratori dei direttori.

La seconda cosa che desidero far notare è che, per una distrazione comune di tutti noi, si è trascurato di comprendere nella norma anche i farmacisti degli ospedali: sarebbe quindi opportuno emendare l'articolo per aprire la via dei concorsi anche a questa categoria.

A questo punto è forse opportuno passare ad occuparci di alcune questioni di carattere generale che sono state oggetto di ampia discussione ma che è necessario porre nuovamente in rilievo, visto che ad esse è legato il nostro atteggiamento nei riguardi dell'intera legge.

Intendo parlare, per prima cosa, del problema di scelta tra concessione ed autorizzazione. In un primo momento il Governo aveva proposto un emendamento in cui si dava la preferenza alla concessione: ancora una volta però una maggioranza ibrida respinse, contro il nostro parere, questa proposta governativa.

A questo proposito vorrei citare il discorso dell'avvocato Bomboi al convegno delle farmacie comunali tenutosi due anni fa a Reggio Emilia.

LATTANZIO. Come l'onorevole Monasterio sa, la materia della concessione dell'autorizzazione è molto controversa; ciò non dipende dal Governo di centro-sinistra, ma le cause risalgono al secolo scorso.

MONASTERIO. Si tratta di una questione strettamente collegata a quella della trasferibilità; per esempio, il Consiglio di Stato, sulla scia di una sentenza della Cassazione, ritiene trattarsi di una concessione amministrativa; non risulta che la dottrina abbia affrontato il problema con specifico riguardo alle farmacie comunali.

Anche la questione della prelazione è collegata strettamente a quella della trasferibilità, come ha messo in evidenza il relatore illustrando gli emendamenti presentati all'articolo 13. Ci siamo trovati di fronte ad un aggravamento della posizione della democrazia cristiana su questo problema. In sede di Comitato ristretto avevamo concordato un testo con il quale si dava la seguente soluzione al problema della prelazione: i comuni avrebbero potuto accedere permanentemente alla prelazione in tutte le farmacie; in una prima fase dell'applicazione della legge la prelazione si sarebbe esercitata soltanto sulla metà delle farmacie. Ora, non soltanto si è capovolta questa posizione (salvo le proposte di aggiunte all'articolo 10, sulle quali tornerò), ma per di più si è abrogato l'articolo 27 della legge del 1947, che consentiva ai comuni di aprire farmacie in soprannumero.

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, lei sta facendo una storia un po' alterata; mi permetto di ricordarle che quando cominciammo a discutere questo provvedimento si disse che quella legge sarebbe stata assorbita per una questione organica della prelazione. Dobbiamo riferire le cose obiettivamente.

MONASTERIO. Con la posizione che avete assunto avete limitato enormemente il potere dei comuni di gestire farmacie comunali. Persino il Ministro dell'interno si è dichiarato contrario all'approvazione di questa formulazione della disposizione concernente la prelazione, in quanto reputa che con essa si limitino gravemente i poteri dell'amministrazione comunale.

Quanto all'articolo 10, ho già contestato con un'interruzione – della quale mi scuso – l'affermazione del relatore secondo la quale alcuni commi di tale articolo sarebbero stati accantonati. Ho fatto tale contestazione sulla base del verbale della seduta della nostra Commissione. È vero che vi era una parte dell'articolo 10 che la Commissione si era riservata di riesaminare, ma poi quella parte è stata lasciata cadere. A pagina 908 del resoconto stenografico – seconda colonna – si riferisce il testo dell'articolo 10 e si conclude: « è approvato ». Non vi è la minima menzione di commi accantonati per essere posti di

nuovo in discussione in una seduta successiva. La conclusione che risulta dal verbale è la seguente: « L'emendamento soppressivo dei commi dal terzo all'ottavo, presentato dall'onorevole Monasterio ed altri, è precluso. Pongo quindi in votazione l'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto, di cui do nuovamente lettura » (il Presidente legge il testo riportato a pagina 908, che viene approvato). Quindi il testo dell'articolo 10 non può essere oggetto di altre discussioni né di emendamenti.

Quanto alla questione della trasferibilità, ci siamo dichiarati contrari sin dalle prime discussioni che ebbero luogo alcuni anni fa in sede di Comitato ristretto. Reputiamo che il porre la questione della trasferibilità comporti un passo indietro di almeno un cinquantennio. La legge Giolitti, riordinando il servizio farmaceutico, introdusse il principio del carattere pubblico del servizio e l'esigenza del concorso per poter accedere alla farmacia; pose soltanto un limite per alcune farmacie che godevano di antichi privilegi, la cui gestione avrebbe dovuto esaurirsi in un termine prestabilito, che è stato poi prorogato da successive leggi. Introdurre il concetto della trasferibilità significa infirmare dalla base il carattere pubblico del servizio farmaceutico e significa contraddire agli orientamenti della programmazione, che dovrebbe far muovere il legislatore verso l'allargamento continuo dell'area pubblica della gestione farmaceutica rispetto a quella privata.

Non abbiamo che da riconfermare in questa sede le opinioni espresse nel corso dei vari dibattiti svoltisi nel Comitato ristretto e in Commissione. La farmacia finirebbe, adottando il criterio della trasferibilità, con l'assumere un carattere prevalentemente commerciale, mentre noi abbiamo sostenuto sempre la necessità (come del resto hanno fatto alcuni colleghi della vostra parte politica) di valorizzare la funzione professionale del farmacista piuttosto che quella commerciale.

La trasferibilità, già come prevista nello articolo 13, dà largo spazio al carattere commerciale dell'attività farmaceutica ed apre la strada ad un'estensione dell'intervento della industria farmaceutica. Siamo rimasti non sorpresi ma scandalizzati dai due commi aggiuntivi presentati quali emendamenti all'articolo 13. L'onorevole Delfino ha tentato di sostenere che tali emendamenti sarebbero restrittivi, però in pari tempo ha messo in evidenza che se non vi fosse questa nuova norma parecchi titolari di farmacie sarebbero scoraggiati a mantenere o ad acquistare le farmacie; quindi sono disposizioni che creano condizioni di incoraggiamento alla compravendita di farmacie.

Son questi i motivi di fondo che finora ci hanno indotto ad esprimere la nostra recisa opposizione ad affermare in questa sede la trasferibilità.

Se parlate di pressione che proviene dalle categorie, mi preme mettere in evidenza, come vari ordini del giorno si muovano in senso opposto alle affermazioni che sono state fatte in questa sede. Ricordo l'ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio dell'ordine dei farmacisti di Roma in cui si dice fra l'altro che « eleva la più vibrata protesta contro l'approvazione da parte del Parlamento delle soprariferite norme di legge che peggiorano definitivamente, senza possibilità di miglioramento per almeno un'altra generazione, l'attuale legislazione sulle farmacie. Auspica che il Parlamento non voglia riaffermare i princìpi di legge (e sono citate le leggi corrispondenti) e la politica approvata recentemente dalla XIV Commissione che si rivela tutta ai danni dell'interesse pubblico e della stragrande maggioranza dei farmacisti. Auspica, nel caso che il Parlamento ritenga di concedere la trasferibilità, che la professione di farmacista sia resa effettivamente libera sul piano di assoluta eguaglianza e parità di tutti i farmacisti ». Quindi si giunge al punto, perché non sia accolta la trasferibilità, di chiedere che il concetto della trasferibilità sia sostituito dal concetto della liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico.

Io credo che le pressioni di cui si parla per giungere ad una rapida approvazione di questo testo non provengano dal complesso della categoria dei farmacisti, ma soltanto da alcuni farmacisti particolarmente abbienti e dall'industria farmaceutica. Mi duole dovere ricordare un ordine del giorno dell'Ordine dei farmacisti di Bergamo che circonda di sospetto le iniziative che premono per giungere alla trasferibilità. Si parla di interventi attuati anche in modo scorretto per una rapida approvazione di questi princìpi nel corso di questa discussione.

Per questi motivi abbiamo presentato il nostro emendamento contrario all'approvazione dell'articolo 13 della proposta di legge, emendamento sul quale insistiamo perché siamo contrari ad ogni forma di trasferibilità, soprattutto se questa dovesse avvenire fra titolari e non titolari, così come è previsto in alcune disposizioni che stiamo discutendo. L'articolo 13 parla infatti di trasferibilità fra

titolari o idonei a concorso; il che significa che si estende la trasferibilità a tutti i farmacisti iscritti attualmente, perché basta che un farmacista abbia partecipato ad un concorso perché sia idoneo. Non essendovi infatti concorsi per esami, ma solo per titoli, basta avere i titoli richiesti per la partecipazione a concorsi per essere idonei. La questione si proporrà dopo l'entrata in vigore di una legge che preveda un concorso anche per esami, ma finora basta aver partecipato ad un concorso per essere idoneo.

DELFINO. Deve essere risultato idoneo al concorso.

BUFFONE. Mi sembra di avere colto nella illustrazione degli emendamenti da parte del relatore la preoccupazione che i farmacisti rurali siano costretti a rimanere sempre tali se non si da loro la possibilità di trasferirsi. Il testo di questo provvedimento che stiamo cercando di formulare nel modo migliore presuppone una nuova disciplina nella distribuzione delle farmacie e reca con sé determinate esigenze di garantire al farmacista rurale la possibilità, dopo che si sacrifica diversi anni, di accedere ad una sede più comoda in un centro urbano.

Ritengo che se questo è lo spirito, parlando del primo emendamento proposto dal relatore, relativo alla possibilità, per chi ha trasferito la sua farmacia una sola volta nella sua vita, entro un anno dal trasferimento di potere acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quinto comma, io aggiungerei: « sempre che lo stesso abbia esercitato la titolarità della farmacia rurale da almeno cinque anni ». Così apriamo un discorso serio in quanto non leghiamo la caratteristica della titolarità alla speculazione di chi in questo campo ha sempre giocato, ma cerchiamo di sbloccare la situazione dei farmacisti rurali che restano per lunghi anni confinati in paesi e che riteniamo dannosa.

DELFINO. Ma tutto questo si riferisce a chi deve comprare, non a chi deve vendere.

BUFFONE. Sì, perché altrimenti il farmacista periferico vende la sua farmacia e va a comprare quella del centro; ma questa è una vecchia storia che si è sempre ripetuta. Se noi non inseriamo nella legge dei postulati che in coraggiano ad essere titolari delle farmacie rurali, noi le farmacie rurali le avremo sempre vuote. Quando diciamo che il farmacista rurale che riceve il contributo non può esercitare nessuna professione, dimentichiamo che tutti i farmacisti rurali insegnano e sono pronti a lasciare l'esercizio della farmacia pur di continuare a insegnare. Se noi quindi non facciamo sì che la legge contenga alcuni determinati elementi di allettamento, la distribuzione dei farmaci in tutti i centri rurali non la raggiungeremo e finiremo sempre col fare il gioco dei grossi farmacisti del centro.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Vorrei fare una domanda che possa chiarire anche a me questa materia sulla quale non ho avuto il tempo di soffermarmi perché l'accordo si è raggiunto in sede di Commissione.

Non ci dobbiamo nascondere la realtà che vi sono uomini che riuniscono, sotto ragioni sociali o prestanome, diverse farmacie delle quali sono proprietari. Vorrei quindi sapere se in questo provvedimento si preveda un meccanismo attraverso il quale, se vi sono persone che hanno la titolarità di più farmacie attraverso il gioco che ben conosciamo, questo gioco possa essere scoperto in modo da poter eliminare questi scandali, queste immoralità.

ALBONI. Qui vi è una incentivazione al fenomeno in parola.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Questo non significa nulla. Desidero sapere se nel concetto della trasferibilità contenuto nella proposta di legge vi sia qualcosa che possa impedire il ripetersi di questo fenomeno, ossia se sia possibile scoprire se una sola persona sia titolare di più farmacie.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole ministro di avere la cortesia di guardare il secondo comma dell'articolo 26, che è un articolo che, a mio avviso, vuole favorire le cooperative farmaceutiche. Ovviamente, si potranno poi discutere le maniere di rendere tale articolo più operante.

DELFINO. C'è poi il primo comma dello articolo 12.

PRESIDENTE. Noi riteniamo che il farmacista debba essere titolare, proprietario e responsabile della farmacia.

MONASTERIO. Scusi, signor Presidente, ma ella ha pensato di dare questa risposta a nome della Commissione?

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, io ho ritenuto di dare una risposta; se c'è qualcun altro che la pensa diversamente, è libero di esprimere il suo pensiero; chiunque può prendere la parola.

MONASTERIO. Allora io vorrei esprimere una mia opinione in proposito.

LATTANZIO. Signor Presidente, ma si discute sull'articolo 13 o sulla trasferibilità in generale?

SCARPA. Il relatore ha fatto una introduzione generale, dicendo che vi sono tre commi dell'articolo 10, che sono stati accantonati, l'articolo 24 e parte dell'articolo 26, che riguardano argomenti che sono stati oggetto di trattativa da parte della maggioranza, che ha raggiunto un certo accordo. È evidente, dunque, che il relatore ha posto il problema della trasferibilità nel suo complesso.

LATTANZIO. Sono stato io a chiedere che il relatore non riferisse soltanto sull'articolo 13, ma su tutti quelli riguardanti la trasferibilità. Oggetto della relazione del collega Barberi – e quindi della nostra discussione – è perciò il problema della trasferibilità, e non quelli, più o meno importanti, con esso connessi.

Io ho quindi la sensazione che stiamo uscendo non dai limiti dell'articolo 13 o 24, ma dai limiti del problema della trasferibilità, che è quello in esame.

SCARPA. Mi dispiace di dover contraddire il collega Lattanzio. Le osservazioni del ministro hanno una connessione strettissima con il problema della trasferibilità, perché è attraverso questo meccanismo che si apre la possibilità per persone o aziende interessate di porre alla testa di farmacie determinate uomini di paglia, che non sono i farmacisti titolari, non sono i professionisti vincitori di concorsi. Finora abbiamo girato intorno all'argomento: parliamoci chiaro. Noi sappiamo che il problema di fondo è questo: esiste una vivace pressione delle industrie in questo senso. Ve ne sono alcune che possiedono varie farmacie. Abbiamo fatto in proposito una serie di interrogazioni, a cui il ministro ha dovuto rispondere di avere difficoltà ad accertare la verità dei fatti da noi indicati, perché non sempre gli ordini dei farmacisti collaborano (forse non sempre possono collaborare), perché gli stessi medici provinciali, a loro volta, dichiarano di avere delle grosse difficoltà. Ciò nonostante, alla Commissione antimonopolio risulta che vi sono forse qualche centinaio di farmacie appartenenti alle grandi industrie. Io ho fatto un elenco delle farmacie di proprietà della Angelini...

BARBERI, *Relatore*. Con questa legge cadrebbe questa possibilità.

LATTANZIO. A me sembra, signor Presidente, che su questo tema ci siamo intesi molte volte. Se qualcuno di noi sostiene la trasferibilità, questo non significa che egli sostenga la plurititolarità.

Se avete una soluzione, qualunque essa sia, per colpire i farmacisti che sono titolari di più farmacie, direttamente o indirettamente, proponetela, perché io sono pronto ad accettare gli emendamenti che a tal fine voi suggerite.

MONASTERIO. L'unica soluzione è questa: stabilire che si accede alle farmacie soltanto per concorso.

LATTANZIO. Io sono favorevole alla trasferibilità, non alla plurititolarità.

MONASTERIO. La trasferibilità crea le condizioni per il possesso di più farmacie.

LATTANZIO. Onorevole Monasterio, tutte le attività – perfino quella dei parlamentari! – possono presentare la possibilità di plurititolarità!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei richiamarmi all'ordine dei nostri lavori.

Nell'esame degli articoli del progetto di legge eravamo arrivati fino al 22; ora siamo tornati indietro per esaminare l'articolo 13, che era stato accantonato. Esso riguarda il problema della trasferibilità, mentre il problema da loro accennato è di natura diversa.

La Commissione si è già pronunciata a questo proposito: noi vogliamo evitare lo sconcio, l'irregolarità, l'illiceità, l'infrazione di fatto delle leggi, costituiti dall'accentramento di farmacie in uomini di paglia, o dalla titolarità o dalla proprietà di farmacie da parte di industrie farmaceutiche. A mio avviso, questo tema riguarda l'articolo di cui ho dato lettura, e cioè l'articolo 26. Su quell'articolo, quindi, i colleghi potranno presentare degli emendamenti per rendere la legge il più possibile idonea ad evitare questo, che a mio avviso, è un gravissimo inconveniente.

Questo argomento, però, a mio parere, ha solo un agganciamento con la trasferibilità, e non la riguarda direttamente. Prego perciò i colleghi di voler continuare nell'esame dell'articolo 13, riservandosi di presentare degli emendamenti all'articolo 26, che dovrebbe evitare gli inconvenienti lamentati.

SCARPA. Vorrei dire ai colleghi che, a mio parere, l'osservazione che ha fatto il ministro è strettamente calzante con l'argomento in corso di discussione, in quanto riguarda direttamente l'articolo 13. Infatti, a nostro giudizio, è attraverso la possibilità di trasferimento della titolarità di farmacie dal farmacista titolare a quello non titolare che si può creare la possibilità per le industrie di impadronirsi di un numero sempre crescente di farmacie.

Questa opinione prevaleva nella Commissione fino al mese di luglio. Io ho qui lo stenografico della discussione già fatta su questo argomento; da tale discussione, anzi, da

un intervento del ministro, ricavo queste indicazioni che abbiamo adesso fatto nostre.

Cioè, il Ministro stesso, secondo il suo parere, affermava che era indispensabile mettere alcuni punti fermi alla struttura della legge: mantenere il carattere pubblicistico del servizio; mantenendo questo carattere garantire che gli interessi del titolare privato di farmacia non prevalgano sugli interessi del servizio a cui è fatto riferimento e che è connesso con il problema della trasferibilità. Se questa trasferibilità implichi anche il potere di sottrarsi ad una discussione dei riflessi che una trasferibilità così liberamente data può avere per quanto riguarda la connessione tra farmacia ed apparato distributivo dei farmaci; se nel campo della programmazione quanto è già stato rilevato per l'alto costo dei farmaci, non determini, a nostro parere, la necessità di trovare un temperamento per la politica dei prezzi guardando come si viene determinando l'assetto distributivo in ordine alla legge che stiamo discutendo.

Il Ministro, al termine di questo, disse che era favorevole ad una trasferibilità temporanea: questa era la posizione del Governo. Questa posizione ci venne allora presentata come alternativa all'articolo 13; infatti, noi avevamo di fronte o la concessione di una trasferibilità permanente che, se ho capito bene, nella concezione del Ministro sarebbe stata contrastante con il carattere pubblicistico del servizio farmaceutico, oppure una trosferibilità temporanea, per un periodo di 5 anni, che avrebbe garantito dopo questo periodo l'instaurazione di un regime pubblicistico del servizio di distribuzione dei farmaci.

In quella fase, noi fummo molto restii a discutere della trasferibilità. Debbo precisare che noi siamo venuti a questa seduta desiderosi di trovare un punto di incontro con i colleghi delle altri parti che hanno già più volte espresso la loro opinione su questa questione.

Avevamo intenzione all'inizio di questo dibattito di formulare delle proposte per quanto riguarda la trasferibilità temporanea.

Ci troviamo di fronte, invece, ad un accordo. Vorrei precisare che se esiste un accordo, di solito, le parti contraenti lo difendono; invece ciò qui non accade e, se non vado errato, il Ministro è a conoscenza di questo accordo soltanto dal pomeriggio di oggi. La Commissione, quindi, si trova in notevole difficoltà.

Debbo dire che siamo davanti ad una forzatura della volontà della Commissione, perché questa rapidamente approvi un testo che ci si dice concordato, ma che, a nostro parere, allarga gravemente quello che il Ministro riteneva dannoso e non accettabile nel mese di luglio.

Quando noi, onorevoli colleghi, vi diciamo che non possiamo accettare l'articolo 13, riconfermiamo la nostra disponibilità per soluzioni ragionevoli che non intacchino la questione di fondo del carattere pubblico della distribuzione del farmaco.

Per questa ragione noi dobbiamo pronunciarci contro questa forzatura dell'articolo 13, ma ciò non esclude che noi siamo disponibili per una trasferibilità nei termini che il Ministro ci ha indicato nelle sedute precedenti.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Nel corso di questi ultimi interventi ho avuto modo di pensare agli effetti economici e allo snaturamento del carattere pubblicistico che le farmacie assolvono. Se dovessi dare un giudizio di quelli che possono essere gli effetti dell'articolo 13, dovrei dire che vi è una tendenza, da parte di coloro che detengono più farmacie, a liberarsi delle farmacie stesse a meno che queste non siano particolarmente lucrative.

Per quanto riguarda poi le industrie debbo dire che il concorso non elimina certamente le possibilità delle industrie stesse di impossessarsi delle più importanti farmacie. Ciò è determinato dal fatto che da parte delle industrie è stata appoggiata la tesi che il propagandista deve essere laureato in farmacia. Da ciò ne deriva che tutti i propagandisti in teoria possono concorrere per la titolarità di una farmacia.

Per quanto riguarda la trasferibilità, tutti insieme dobbiamo trovare un meccanismo di disboscamento dei vari titolari (a questo si è cercato di porre rimedio attraverso l'articolo 12). Questa legge porterà, secondo me, alla vendita di tutte le farmacie rurali che non forniscono un certo reddito, o i cui proprietari sono anziani; sicuramente da questo punto di vista si manifesterà una tendenza a vendere. Compreranno queste farmacie i collaboratori, i farmacisti rurali, e comunque coloro con dei beni finanziari a disposizione. Non si possono chiedere 100 milioni, non ammortizzabili in una generazione, quando la farmacia rende 1 o 2 milioni l'anno.

Per risolvere poi il grosso problema relativo alle industrie, si deve, secondo me, ricorrere ad un meccanismo che si incentri o su di un rigido albo dei farmacisti, o sulla pubblicità degli atti delle società anonime, cioè su di una pubblicità che consenta la dia-

lettica nel mondo dei farmacisti; in caso contrario ho l'impressione che tutti noi qui non si sia in grado di impedire quanto sta avvenendo, sia che si lasci o no il concorso.

Certo non possiamo negare il carattere pubblicistico delle farmacie, prego però i colleghi comunisti di non voler fare dei parallelismi con quanto avveniva 54 anni fà con Giolitti perché ciò sarebbe fuori luogo; troppe cose sono cambiate da allora ad oggi, e necessariamente ci si deve adeguare alla realtà.

SCARPA. Da parte nostra non è stato opposto un rifiuto assoluto a qualsiasi genere di trasferibilità.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Più che altro sto facendo un discorso a me stesso, onorevole Scarpa, per vedere se riesco a persuadermi delle ragioni per cui siamo addivenuti a questo accordo.

Secondo me il segreto per liberarci dai dubbi e dalle perplessità che ci assillano è di trovare un meccanismo capace di disboscare i titolare di più farmacie. Porterò un esempio per meglio chiarirvi l'attuale situazione distributiva ed economica del Paese: quando di fronte alla notevole fuoruscita di capitali verso l'estero si cercò di porre in essere un sistema fiscale adeguato, non ci si riuscì, appunto per la grande mobilità delle persone e dei capitali.

A questo punto desidero chiedere ai colleghi: se per quanto riguarda il concorso siete tranquillizzati dai previsti 40 e 50 per cento, sul piano della sola trasferibilità rimane un terzo elemento, quello dei collaboratori. Siete sicuri che i farmacisti rurali abbiano i mezzi finanziari necessari per comprare le farmacie? Purtroppo non è che si possa formulare un articolo in base al quale si dia il 40 per cento del punteggio ai farmacisti rurali che provengono dal concorso, mentre a quelli che vogliono acquistare una farmacia si pratica un credito agevolato. Purtroppo è impossibile pensare alla creazione di un credito agevolato nei confronti degli elementi più poveri prodigatisi in favore della società,perché a questo punto entrano in gioco le leggi dell'economia di mercato contro le quali nessuno di noi ha avuto la possibilità di creare delle alternative valide, quanto meno per garantire un livello di vita che oggi le masse hanno potuto raggiungere.

Per quanto riguarda la trasferibilità sarà meglio che io chiarisca che ad un certo punto è stata la Commisione a decidere, per dimostrare che al Parlamento spettano prerogative intoccabili. Deve essere chiaro che, avvenuto un incontro di volontà tra le varie parti politiche, il Parlamento ha voluto sottolineare la propria decisione di non farsi prevaricare dal Governo.

In questo modo è mancata al Governo la possibilità di presentare degli emendamenti, perché presentandoli poteva correre il rischio di violare un accordo intervenuto nella maggioranza della Commissione. Infatti mi sono accorto della situazione che si era creata.

LATTANZIO. Desidero aderire in pieno all'impostazione data dal ministro circa le pluritiolarità e circa la possibilità che industrie farmaceutiche si impossessino della catena di distribuzione delle farmacie. Su tali opportunità vi è piena disponibilità da parte mia e del mio gruppo e credo che non vi siano difficoltà perché in questa sede si trovino tutte le soluzioni, che per altro potranno essere indicate dai vari gruppi politici e dal ministro.

Devo dare atto al ministro di avere ricordato in termini espliciti che stiamo discutendo sulla base di una proposta di legge presentata dai deputati De Maria, Bartole e Usvardi, e che è frutto di un accordo politico intervenuto tra tutti i gruppi nella passata legislatura.

Nel 1963 ebbi l'onore di essere relatore per il bilancio del Ministero della sanità e ricordo che in aula da più parti fui invitato a ripresentare il vecchio testo concordato, perché su di esso venisse aggiunta una nuova formulazione per quanto riguarda l'esercizio della farmacia, in quanto unanimemente si riteneva che la situazione esistente doveva essere superata.

Voglio rcordare a me stesso ed ai colleghi che fecero parte del Comitato ristretto, che in realtà mi meravigliai quando sorse il problema della trasferibilità, che era già stato materia nella passata legislatura di un punto di incontro tra le esigenze prespettate dai diversi gruppi politici. Mi sembra pertanto strana la proposta dell'onorevole Scarpa, il quale afferma di essere disponibile entro un certo limite. Noi fissammo il limite in sede di Comitato ristretto circa il problema della trasferibilità. In quella sede si trovò un punto di incontro; e l'onorevole Monasterio in Commisione (è sempre possibile controllare i resoconti stenografici) sollevò immediatamente un problema per quanto riguarda la trasferibilità.

MONASTERIO. Chiesi solo una precisazione da parte del Presidente.

LATTANZIO. Ma in definitiva non è questa la materia del contendère. Ho ricordato questi trascorsi per dire che i temi in discus-

sione erano facilitazioni e trasferibilità; e su questi si era determinato un incontro nell'ambito del Comitato ristretto prima e in sede di Commissione poi.

Ma nell'intervento dell'onorevole Monasterio di questa sera sono apparse considerazioni che facevano ritenere questi temi fatti nuovi, elementi quasi di turbativa nell'*iter* dell'approvazione del provvedimento.

In effetti sul tema della trasferibilità in sede di Comitato ristretto abbiamo acquisito la non disponibilità del suo gruppo, onorevole Monasterio, ma abbiamo notato anche la esistenza di un dissenso nell'ambito della maggioranza. Lei stesso, onorevole Monasterio, ha ricordato che più volte abbiamo sollecitato il Presidente a mettere all'ordine del giorno della Commissione queste proposte di legge, lei stesso ha accusato la maggioranza di non andare avanti, in quanto non si riusciva a trovare un'intesa.

In questo momento sono gli emendamenti aggiuntivi del relatore che rendono perplesso l'onorevole Monasterio, ma essi sono stati ampiamente illustrati e rimane comunque fermo il principio che il titolare di una farmacia nel momento in cui l'abbia trasferita non può concorrere se non dopo dieci anni.

SCARPA. Il prblema era alternativo: o l'articolo 13 o l'articolo 24. Voi lo avete sempre sostenuto ed ora invece volete ambedue gli articoli!

LATTANZIO. Lei mi vuol far cadere in contraddizione, onorevole Scarpa. In effetti che cosa comporta questa aggiunta?

Comporta l'attuazione di ciò che era suggerito a tutti noi che sostenevamo la tesi che se è vero che per 10 anni non si deve partecipare a concorsi, è anche vero che esigenze di famiglia possono porre un farmacista nella necessità di dover trasferire la sua attività da una città all'altra e se quindi non ha la possibilità di ottenere la farmacia per concorso deve comprarla.

SCARPA. Con tanti saluti al servizio pubblico!

LATTANZIO. Non credo vi sia in ciò che dico un problema degno di scandalo, ma soltanto di giusta considerazione, tenendo conto della reale situazione del paese e delle sue esigenze obiettive.

Circa la pubblicità o meno, credo abbia sufficientemente risposto il ministro, ricordando due elementi fondamentali che posono forse sfuggire ad alcuni del gruppo comunista (che agiscono per partito preso) ma non possono certo sfuggire a noi: da una parte il problema della prelazione (che avevamo accettato in termini quanto mai vaghi) e dall'altra quello dei concorsi.

Pertanto, giunti a questo punto, visto che non credo affatto (come qualche altro collega) che sia posibile convincere gli appartenenti al gruppo comunista su questa materia, non mi rimane che dire che possiamo andare avanti soltanto se vi è nella Commissione la possibilità di costituire una certa maggioranza: altrimenti che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità politiche, tenendo conto del fatto che siamo ormai a dicembre, quanto mai prossimi allo scadere della legislatura e senza dimenticare altresì i pressanti problemi dei farmacisti rurali.

Ormai abbiamo ampiamente discusso e tutte le posizioni sono bene delineate. Per quanto riguarda la trasferibilità da parte nostra non si è mai dato adito al benché minimo equivoco: se altri invece dalla passata legislatura ad oggi hanno creduto di dover fare macchina indietro e rivedere le proprie posizioni, noi non possiamo fare altro che prenderne atto, visto che è nel loro pieno diritto mutare parere. Inoltre noi non confondiamo affatto la trasferibilità con la titolarità plurima, tanto è vero che siamo disponibili all'introduzione di qualsiasi emendamento che possa chiarire questo punto.

SCARPA. Dice così perché sa questo non è possibile.

LATTANZIO. Almeno la buona fede, onorevole Scarpa, deve riconoscermela. È chiaro che vi possono essere mille sistemi per sottrarsi ad una norma di legge, è cosa vecchia quanto il mondo, ma non è questa cosa che riguarda noi, che dobbiamo semplicemente preoccuparci di fare questa legge, e di farla nel modo migliore possibile. Ci dobbiamo evidentemente sforzare affinché tutto sia fatto nel modo più chiaro e più preciso possibile: se poi non ci riusciremo, non sarà colpa nostra, perché avremo fatto in pieno il nostro dovere.

Ecco perché, avendo ascoltato i chiarimenti del ministro, riaffermata la nostra piena disponibilità a tutto quanto si voglia fare per riprendere in considerazione il problema delle più titolarità, noi chiediamo che si esca dall'equivoco con l'espressione di un voto su tutta la materia.

BARTOLE. Devo premettere subito che le preoccupazioni espresse dal Ministro sono anche le mie preoccupazioni, e quindi vorrei cercare di impostare un discorso molto pacato e sereno sull'argomento per poter esprimere il mio punto di vista. Intendo riferirmi al fenomeno del prestanomismo e delle catene di

farmacie in possesso di forze economiche che non sono quelle propriamente professionali. Il fenomeno, purtroppo, esiste, ma è anche vero che il Ministro ci ha detto chiaro e tondo che esso può verificarsi sia in regime di concorsi, sia in regime di trasferibilità.

Potrei inoltre dire, riallacciandomi a quanto affermato dal senatore Mariotti, quali ben scarse garanzie di consistenza economica possano dare farmacisti rurali o collaboratori che aspirano ad avere una farmacia; potrei dire anche che il concorso può facilmente prestarsi, più di qualsiasi altra forma di accesso alla proprietà di farmacie, al prestanomismo, tanto è vero che tutte le catene oggi esistenti sono nate proprio per la possibilità di assoggettare i vincitori di concorsi che siano sprovveduti di mezzi e che sono così finiti in mano alle industrie. Questa è la realtà attuale, quella stessa realtà che, d'altra parte, possiamo riscontrare anche in altri paesi, come ad esempio in Inghilterra.

Quando, in sede di Comitato ristretto, redigemmo quel testo, ci preoccupammo molto di questo fenomeno e l'opportunità della premessa contenuto nell'articolo 12 ci è stata prospettata proprio al fine di introdurre una garanzia a prova di bomba contro il prestanomismo, visto che se ha la proprietà economica e patrimoniale dell'azienda il prestanome viene a trovarsi in posizione di forza rispetto a colui per il quale agisce, per cui le relative preoccupazioni vengono indubbiamente molto ridotte.

Vi è però anche un fenomeno di corruzione pratica cui il Ministro non ha accennato, un fenomeno che si concretizza attraverso la partecipazione a concorsi in più sedi; dopo di che, in attesa che il ricorso al Consiglio di Stato sia definito, queste persone possono avvantaggiarsi notevolmente dal fatto di disporre di più farmacie. Anche a questo però noi abbiamo inteso porre riparo con una precisa norma contenuta nell'articolo 4.

Non parlerò, giunti a questo punto, del problema di scelta tra aspetto privatistico e pubblicistico delle farmacie; è indubio comunque che si tratta di due aspetti concomitanti: uno di essi, quello pubblicistico, sarà pure prevalente, ma non si può neppure dimenticare che esiste anche l'altro e quindi neppure negare il problema della trasferibilità, a questo ultimo aspetto strettamente connesso.

D'altra parte è innegabile che la trasferibilità sia pure assistita da tutte le cautele che si vuole, per il fatto stesso di mettere a disposizione un numero rilevante di sedi, determinerà una netta diminuzione degli esorbitanti valori odierni. Questo principio della trasferibilità è ovviamente richiesto dai farmacisti rurali i quali sono costretti in sedi assolutamente antieconomiche ed inadatte e che quindi, essendo la stessa vita movimento, aspirano a potersi trasferire altrove.

Non eravamo venuti qui – chiedono gli onorevoli Monasterio e Scarpa – disposti a metterci d'accordo su una trasferibilità *una tantum* limitata nel tempo, così come propone il ministro? Vorrei far presente che proprio i collaboratori organizzati dalla CGIL e dalla CISL hanno ripetutamente sostenuto che una trasferibilità *una tantum* contenuta nel tempo avvantaggerebbe il possidente di oggi, ma danneggerebbe quanti non avendo niente da trasferire oggi si ripromettono di trasferire domani. Penso che questa considerazione abbia un significato sociale. È bene dire che alla base di questa considerazione sta un accordo intervenuto tra il mio partito e il partito socialista oggi alle ore14. Se il ministro è intervenuto alla seduta di oggi senza l'elaborato definitivo di questo accordo, non si può imputare alla mia parte politica una mancanza nei confronti del ministro né di chiunque altro.

Ci siamo trovati d'accordo sulla convenienza di prospettare il fenomeno della trasferibilità con quelle limitazioni che ho esposto.

Per concludere, vorrei ricordare anche a voi, colleghi comunisti, l'aspetto umano di certi problemi. Se è vero, com'è incontestabile, che vi sono titolari di farmacie che si trovano in condizioni disagiate, che cosa potranno fare se si prevede una trasferibilità come quella che era stata configurata? Se questi titolari di farmacia devono vendere per esigenze di famiglia la farmacia, che cosa possono fare del ricavato se devono aspettare dieci anni per partecipare ad un concorso?

Non è affatto vero che si intenda favorire la speculazione privata. Sussistono casi umani e fatti incontrovertibili che hanno richiamato la nostra attenzione e abbiamo ritenuto di proporre alla Commissione un testo sul quale tutti sono liberi di esprimere il loro giudizio, un testo che – ripeto – nasce da un'intesa tra partiti.

ALBONI. Abbiamo dimostrato di essere sensibili agli argomenti che avete addotto a giustificazione della trasferibilità limitata nel tempo. Appunto per questo l'onorevole Scarpa ha affermato che potremmo concordare un testo relativo all'articolo 13 che, pur tenendo conto delle richieste e delle osservazioni che avete avanzato, tenga conto anche della impostazione generale di principio che abbiamo

dato al problema. Non potete respingere le nostre osservazioni, che derivano da una posizione di obiettività e di onestà. Respingere tutte le nostre richieste significa non tener conto della posizione responsabile che abbiamo in questa Commissione. Pertanto rinnovo l'invito ad accogliere l'indicazione suggerita dall'onorevole Scarpa.

SCARPA. La posizione emersa da tutti i dibattiti precedenti è questa: la trasferibilità si può adottare in relazione all'articolo 13 o in relazione all'articolo 24; cioè o si attua la trasferibilità per ogni titolare e per sempre oppure si attua una trasferibilità ridotta nel tempo. Ci dichiariamo disposti a discutere la seconda formula, per la quale espresse il suo gradimento il ministro nell'ultima seduta.

DELFINO. Non si può sostenere che l'articolo 13 e l'articolo 24 sono alternativi.

PRESIDENTE. Pur avendo dei punti di contatto, l'articolo 13 e l'articolo 24 non sono la stessa cosa.

LATTANZIO. La questione non è tra questi due articoli, ma tra la trasferibilità *una tantum*, limitata nel tempo, e la trasferibilità per sempre.

DELFINO. Vi è una differenza tra la trasferibilità che è prevista dall'articolo 13 e la trasferibilità prevista dall'articolo 24. L'articolo 13 infatti consente la trasferibilità per coloro che hanno conseguito la titolarità o la idoneità, mentre l'articolo 24 prevede la trasferibilità per cinque anni per gli iscritti all'albo, per consentire l'acquisto della farmacia ai collaboratori che non hanno conseguito la titolarità. Quindi l'articolo 24 è una norma transitoria, non è una norma alternativa dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Mentre l'articolo 13 rientra tra le disposizioni definitive l'articolo 24 è una norma transitoria che ha il fine di favorire i collaboratori.

LATTANZIO. Vorrei pregare l'onorevole Scarpa di precisare che cosa intende per trasferibilità limitata nel tempo.

SCARPA. Siamo qui per affermare di essere disposti ad accettare una formula simile a quella dell'articolo 24, che fissa una trasferibilità limitata nel tempo e limitata ai titolari di farmacie.

Signor Presidente, la nostra posizione pertanto resta la seguente: noi siamo contrari all'articolo 13 nel suo complesso e quindi manteniamo l'emendamento soppressivo. Siamo invece favorevoli alla trasferibilità fra titolari e pertanto all'articolo 24 con la modificazione che ho indicato.

BARBERI, *Relatore*. Vorrei brevissimamente richiamare l'attenzione della Commissione sulla situazione di fondo. Siamo stati tutti concordi nel dire che la legge stralcio sulle farmacie rurali non risolve il problema delle stesse e i farmacisti rurali si sono dichiarati decisamente contrari. Altro punto sul quale siamo tutti concordi è quello di evitare la catena delle farmacie affidate all'industria farmaceutica.

A mio modesto avviso il primo comma dell'articolo 12 togile la possibilità che oggi esiste della catena di farmacie affidate all'industria. Suona infatti il primo comma dell'articolo 12: « Il titolare di una farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia », e stabilisce che il contravventore di tale norma decade dal titolo. Mi sembra che in tal modo si elimini la figura del prestanome.

Resti comunque chiaro che è nostra precisa volontà – e saremmo lieti di trovare un'altra formulazione più incisiva – combattere la catena delle farmacie affidate all'industria farmaceutica.

Si è detto: « La vostra posizione che dite affidata a singoli farmacisti non risponde a vertà perché da noi è giunta per iscritto la voce della FOFI che si è detta portavoce di tutte le categorie interessate, titolari e non titolari ». Lascio alla FOFI la responsabilità di questa affermazione. Non si tratta di singoli farmacisti, di accaparratori che ci hanno inglobato ed invischiato per arrivare a delle conclusioni che sono contrarie al pubblico interesse. Per mesi si è parlato per definire cosa sia la farmacia. È un incontro fra la libera professione ed il commercio, fra un interesse privatistico e un interesse pubblicistico. A mio parere è difficile smentire quella che è una realtà operante. Vi è un interesse pubblico da tutelare come vi è un interesse privato da tutelare: deve prevalere l'interesse pubblico su quello privato; ma la formulazione cui siamo pervenuti non è, a mio parere, contraria al pubblico interesse.

Oggi uno degli inconvenienti più gravi è che, attraverso una interpretazione errata della giurisprudenza in campo amministrativo, vi è la possibilità per un farmacista che abbia vinto due o tre sedi di continuare a gestire anche le sedi precedenti. Si dice: pende un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, aspettiamo la decisione del ricorso. Vi sono innumerevoli esempi al riguardo. Il provvedimento in esame impedisce, in termini chiari ed inequivocabili, questa possibilità:

colui che vince la titolarità di una farmacia deve immediatamente prenderne possesso e decade dalla titolarità delle precedenti, vi siano o no ricorsi, anche perché i ricorsi amministrativi non sospendono l'esecutorietà degli atti amministrativi.

Ritengo allora che, pur tenendo presente, e per noi è stato sempre presente, la preoccupazione di evitare le catene di farmacie affidate all'industria, pur tenendo presente l'interesse in questo momento preminente dei farmacisti rurali, occorre rispondere alle richieste dei farmacisti rurali e alle richieste della FOFI che è venuta a presentarci delle istanze a nome di tutte le categorie, titolari e non, proprietari e non proprietari, rurali e non rurali. Noi abbiamo formulato questa proposta.

Penso quindi che, se vi è stato qualche ripensamento, non sia stato dettato da interessi privati, ma da un interesse pubblico. A me pare pertanto che l'articolo 13 non contrasti con il pubblico interesse e che risponda ad un interesse realistico delle categorie dei farmacisti e prego gli onorevoli colleghi di volerlo prendere in considerazione e, possibilmente, di votarlo.

MONASTERIO. Il relatore ha parlato dell'emendamento aggiuntivo. Invece vi sono delle modifiche anche nel corpo del vecchio testo. Il vecchio testo suonava così: « È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi cinque anni dalla conseguità titolarità ». Il nuovo testo dice invece: « È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia ».

BARBERI, *Relatore*. Un periodo è stato sdoppiato.

MONASTERIO. No! Vi è una differenza sostanziale, perché chi possiede una farmacia che non abbia vinta a seguito di concorso può venderla anche se non ne sia il titolare da cinque anni.

BARBERI, *Relatore*. Possiamo correggere la forma.

PRESIDENTE. È chiaro, onorevole Monasterio, che io porrò in votazione il testo del Comitato ristretto con i due emendamenti proposti dal relatore. Cioè gli emendamenti aggiuntivi al sesto ed all'ultimo comma.

Passiamo alla votazione. L'onorevole Scarpa propone un emendamento soppressivo dell'articolo 13.

SCARPA. Vorrei che fosse chiaro ai colleghi che noi, pronunciandoci in senso contrario all'articolo 13, non intendiamo dire no globalmente alla proposta di trasferibilità e suggeriamo, nel caso che l'articolo 13 fosse soppresso, di parlarne in sede di norme transitorie.

USVARDI. Devo scusarmi con gli onorevoli Commissari, ma purtroppo sono stato impegnato in un'altra Commissione dove si discuteva un importante provvedimento governativo e non ho quindi potuto seguire il problema dell'articolo 13. Sono però a conoscenza dell'accordo intervenuto fra i gruppi di maggioranza e devo pertanto ribadire che alcuni concetti fondamentali sono stati portati a conoscenza dei socialisti dopo una lunga discussione con i colleghi della democrazia cristiana. In quest'ultima parte della riunione di oggi ho avvertito che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo concordato. Questi emendamenti mi trovano perfettamente d'accordo e spero che possano essere discussi ed affrontati in uno spirito di collaborazione. Sono anche d'accordo nel ritenere che la formulazione prima dell'articolo 13 era chiaramente diversa ed è stata superata.

Preciso pertanto che, per quanto riguarda i socialisti, l'articolo 13, così com'è stato concordato, potrebbe subire alcune modifiche – tra l'altro accolte dallo stesso collega Lattanzio – sia per quanto riguarda il primo ed il secondo comma, sia per quanto riguarda il terz'ultimo comma, per il quale, tra l'altro, mi risulta sia stato presentato un emendamento dall'onorevole Buffone.

LATTANZIO. Emendamento che, però, non fa parte dell'accordo.

PRESIDENTE. Dobbiamo dire, onestamente, che il testo proposto dall'onorevole Buffone non è stato oggetto di discussioni precedenti.

BARBERI, *Relatore*. Io ho letto prima il testo dell'articolo 13 formulato dal comitato ristretto, e poi gli emendamenti. Si dovrà quindi votare prima il testo del comitato ristretto.

USVARDI. Noi siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo 13, con la modifica del primo, del secondo e del penultimo comma.

ALBONI. Signor Presidente, a nome di cinque membri della Commissione, chiedo che il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 13 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Alboni, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Commissione, che risultano presenti alla seduta, indico la votazione a scrutinio segreto sul mantenimento dell'articolo 13.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 15
Voti contrari . . . 10

(*La Commissione approva*).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 13 formulato dal comitato ristretto, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma aggiuntivo proposto dal relatore:

«Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per assegnazione di cui al quinto comma».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo, proposto dal relatore:

«Nel caso della morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'Albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore».

(*È approvato*).

L'onorevole Buffone propone di aggiungere, dopo il primo comma aggiuntivo del relatore, che abbiamo testé approvato, le parole «sempre che lo stesso abbia esercitato la titolarità di una farmacia rurale da almeno cinque anni».

LATTANZIO. Signor Presidente, questo emendamento è improponibile, perché abbiamo già approvato l'articolo 13 nel testo del comitato ristretto.

SCARPA. A me sembra, onorevole Presidente, che il comma che ella sta per mettere in votazione sia una questione a parte rispetto alla norma contenuta nel comma quarto dell'articolo. Infatti si dice che il farmacista che abbia ceduta la propria farmacia non può partecipare ad un concorso se non sono trascorsi 10 anni dall'atto del trasferimento.

È una norma abbastanza restrittiva ed è fatta al fine di scoraggiare l'eccessivo ricorso alla trasferibilità. Invece, voi proponete un comma aggiuntivo che distruggerebbe completamente tutto ciò. Ha ragione, a questo punto, il collega Buffone quando afferma che il contenuto dell'articolo aggiuntivo debba essere riservato, non ai farmacisti benestanti che si sono liberati della farmacia per ragioni speculative, bensì ai farmacisti rurali.

Con questo comma viene introdotta una contraddizione profonda allo spirito del quarto comma.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Uno riguarda il concorso, l'altro la trasferibilità.

BARBERI, *Relatore*. Sono due aspetti diversi.

SCARPA. Certamente, ma il carattere del primo è punitivo. Comunque a me pare evidente che la proposta del collega Buffone sia non solo applicabilissima, ma anche giusta.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi sembra che i due aspetti siano diversi anche se concorrono a centrare il problema. Bisogna distinguere due basi e cioè il sistema vigente, dal punto di vista della quantità, e quello che sorgerà con la costituzione di farmacie ogni 4 mila abitanti.

Le farmacie nuove saranno tutte messe a concorso, mentre per quanto concerne il vecchio sistema si cerca con questo trasferimento, ponendo farmacisti rurali ed urbani sullo stesso piano, di avere un assestamento definitivo.

In sostanza la cosa deve essere guardata in prospettiva. Secondo me il carattere pubblicistico delle nuove farmacie messe a concorso resta un punto fermo.

A questo punto si poteva trovare un meccanismo, ma la Costituzione non ce lo consente; quando il Ministero della sanità invia delle ispezioni nelle officine di medicinali, dovrebbe poter vedere non solo gli impianti, ma anche i dipendenti, in modo da poter facilmente individuare il dolo.

DELFINO. Ho ricevuto una lettera da parte dell'Associazione dei titolari delle farmacie urbane, mediante la quale si sollecita l'approvazione del testo elaborato dal comitato ristretto.

Soprattutto al collega Buffone vorrei dire che, anche in seguito alla giusta distinzione fatta dal Ministro, mi sembra che tra l'altro l'emendamento da noi già approvato non debba essere collegato al quinto comma che blocca la possibilità di partecipare al concorso, ma vada considerato come una limitazione al comma secondo.

Inoltre l'onorevole Buffone riduce ulteriormente la categoria degli acquirenti, stabilendo mediante un emendamento che «sola-

mente i farmacisti rurali per 5 anni possono acquistare... ». E solamente i farmacisti rurali che si siano venduti la farmacia. Stando così le cose, se un farmacista non ha la possibilità di comprare un'altra farmacia, non vende la propria e se le farmacie non si vendono, i rurali che lei vuole favorire, onorevole Buffone, cosa comprano?

In sostanza, onorevole Buffone, io credo che con il suo emendamento lei impedisca al meccanismo di mettersi in moto. Per i rurali altre facitazioni sono previste nei concorsi; inoltre, se il farmacista rurale ha la possibilità finanziaria di comprarsi la farmacia, bene, altrimenti non gliela procura certo questo emendamento. Anzi, se il farmacista rurale privo di mezzi diventa il solo acquirente, con più facilità egli si potrà trasformare in un soggetto assimilabile da parte della industria. Io la consiglio, onorevole Buffone, di riflettere e di ritirare l'emendamento.

BUFFONE. Gli argomenti addotti dallo onorevole Delfino non mi hanno convinto, perché nel momento in cui egli decide di trasferirsi per esempio, da Pescara in un piccolo paese, il titolare della farmacia del piccolo paese gli cede subito la titolarità, per cui il problema non si pone.

Noi elaboriamo una norma che verrà inserita nel contesto della legge, e che non avrà valore soltanto per un determinato periodo, ma seguirà il destino della legge stessa. Nel momento in cui prendo parte all'elaborazione di una legge come questa, non posso dimenticare la situazione dei 14 comuni che stanno intorno al mio, 11 dei quali sono sprovvisti di farmacia. Se noi limitassimo il periodo di validità della norma ad un detreminato periodo, di due anni per esempio, allora farei mia la tesi del Ministro, ma le cose stanno diversamente.

Sono pronto a ritirare l'emendamento, purché a questa norma si dia una definizione. Mi riprometto comunque di presentare un emendamento all'articolo 24.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma proposto dal Relatore di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 13 risulta pertanto così formulato:

« È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del primo comma del successivo articolo 20, non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche la azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'Albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO